

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 1952

(130ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Messaggio del Presidente del Senato . . . Pag. 1367

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 » (N. 1962-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

TOMÈ, *relatore* 1368, 1369

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1368

« Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia » (N. 2412) :

VARALDO, *relatore* 1371

(Discussione e approvazione)

« Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio » (N. 2444) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

TAFURI, *relatore* 1371

La riunione ha inizio alle ore 9,25.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Ferragni, Giaco-

metti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Valmarana, Varaldo e Ziino.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Lucifredi.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Messaggio del Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che da parte del Presidente Paratore mi è pervenuta la seguente lettera :

« Onorevole Vice Presidente, le affettuose espressioni che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha voluto rivolgermi nella riunione del 3 corrente e di cui Ella si è reso così cortese interprete, sono per me motivo di profonda gratitudine per la benevolenza che i colleghi hanno voluto sempre dimostrarmi e di commosso orgoglio per il lusinghiero ed immeritato apprezzamento di cui essi mi hanno ritenuto degno.

« A tutti i componenti la Commissione giungano i sensi del mio animo riconoscente e del mio costante ricordo, ed Ella accolga i miei sempre memori e cordiali saluti ».

Discussione e approvazione, con modificazioni, della proposta di legge di iniziativa del senatore Fortunati: « Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 » (N. 1962-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa

del senatore Fortunati: « Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TOMÈ, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge di iniziativa del senatore Fortunati, con il quale si proponevano modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951 allo scopo di consentire che l'Istituto centrale di statistica potesse con tempestività far fronte alle spese delle operazioni di censimento, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 13 dicembre 1951, è stato modificato dalla I e dalla IV Commissione della Camera dei deputati in riunione comune nella seduta del 2 aprile 1952 e rimesso al Senato dal Presidente della Camera il 16 aprile 1952.

La divergenza fra il progetto Fortunati e il testo approvato dalla Camera consiste nella formulazione dell'articolo 3. Nel progetto Fortunati l'articolo 3 autorizza l'Istituto centrale di statistica ad avvalersi, in difetto dell'opera di dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni pubbliche, anche dell'opera di personale avventizio diurnista; l'articolo 3 del disegno di legge approvato dalla Camera esclude quest'ultima facoltà e, di conseguenza, è stato soppresso l'articolo 4 del testo approvato dal Senato che elevava da 2.720 a 3500 milioni la spesa globale per l'esecuzione del censimento e indicava la copertura per il maggior onere.

Ora, malgrado le più vive insistenze da parte dell'Istituto centrale di statistica presso la Presidenza del Consiglio e le varie Amministrazioni perchè fosse messo a disposizione dell'Istituto stesso un congruo numero di funzionari per le operazioni di censimento, sino ad oggi non è stato possibile reclutarne che poche unità, sia perchè le Amministrazioni sono riluttanti a concedere proprio personale, sia per diretta resistenza degli stessi funzionari sollecitati a compiere anche solo lavoro straordinario presso l'Istituto centrale di statistica.

D'altra parte le operazioni dei censimenti richiedono anche personale specializzato per il lavoro alle macchine.

Di fronte a questa situazione e soprattutto in considerazione dell'urgente imprescindibile

necessità che finalmente il Parlamento, il Governo, gli uomini di studio siano messi in condizioni di disporre dei risultati dei censimenti, senza i quali la impostazione e la soluzione dei nostri problemi finanziari, economici, sociali, sarebbero destituite di qualsiasi attendibilità, non resta che affidare all'Istituto di statistica di provvedere nel modo migliore all'esecuzione delle operazioni di censimento e, a tal uopo, fermi restando gli articoli 1 e 2 del disegno di legge Fortunati, già approvati dai due rami del Parlamento, riterrei necessario ripristinare l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato e di reinserire l'articolo 4, limitando tuttavia l'aumento della spesa globale a 3.000 anzichè a 3.500 milioni.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Parlamento, votando la legge sui censimenti, aveva stabilito, respingendo la richiesta formulata fin d'allora dall'Istituto centrale di statistica, che le operazioni di rilevazione alla periferia dovessero esser fatte da personale assunto temporaneamente dai Comuni, e che per tutto quello che concerneva la elaborazione dei dati da effettuarsi al centro, si dovesse provvedere esclusivamente con personale statale escludendosi ogni assunzione da parte dell'Istituto centrale di statistica.

Su questa base sono stati fatti tentativi da parte della Presidenza del Consiglio, con circolari e riunioni, per ottenere il reclutamento di questo personale; ed è vero che questi tentativi, fatti fra l'estate e l'autunno dell'anno passato, hanno dato un risultato modesto, perchè, mentre l'Istituto centrale di statistica reclamava personale variabile dalle 1000 alle 1300 unità, gli impiegati messi a disposizione dai vari Ministeri sono stati circa 300 e non tutti si sono presentati all'Istituto centrale di statistica. È altrettanto vero, però, che l'Istituto centrale di statistica mostrava di gradire poco il personale dei Ministeri, sicchè spesso quelli che si presentavano venivano rimandati indietro. Due sono pertanto gli aspetti che vanno tenuti ugualmente presenti.

È così venuta alla luce la proposta Fortunati, che ha avuto l'accoglimento del Senato e che ha incontrato una forte resistenza da parte della Camera. Nel mentre questa proposta era

all'esame della Camera, la quale manifestava questa opposizione all'assunzione di personale estraneo, io ho cercato, mettendomi in contatto con i vari Ministeri e con l'Istituto centrale di statistica, la via più agevole per riuscire a reclutare questo personale. La via più agevole è sembrata quella di avvalersi dell'opera dei maestri, perchè c'è un numero non indifferente di maestri che vivono a Roma, ma che, essendo titolari di cattedre fuori Roma, non sono utilizzati: un modo di avere le loro prestazioni era quello di destinarli alle operazioni del censimento. Un secondo utile procedimento si è ravvisato nell'avvalersi dell'opera di quegli impiegati che prestano servizio esclusivamente dalle ore 8 alle 14, usufruendone nelle ore pomeridiane presso l'Istituto centrale di statistica. Vi sono, infatti, Amministrazioni — per esempio la Difesa — che non offrono lavoro straordinario ai dipendenti e per essi il lavorare presso l'Istituto centrale di statistica durante il pomeriggio avrebbe costituito un certo guadagno. Con detti impiegati l'Istituto avrebbe potuto istituire due turni pomeridiani. Si era già ottenuta l'adesione della Ragioneria centrale dello Stato circa la misura del trattamento, misura accolta dalla Camera nell'articolo 4 del testo da essa approvato.

Essendo, quindi, la situazione mutata, pregherei la Commissione di mantenere il testo approvato dalla Camera. Mi rimetto, tuttavia, agli onorevoli senatori se ritengono, in relazione a un certo numero di personale specializzato, di accedere alle richieste dell'Istituto centrale di statistica, sempre che si tratti di un numero limitato. Esiste infatti al Senato una proposta di legge di iniziativa del senatore Canaletti Gaudenti e di circa altri 50 senatori i quali chiedono che l'Istituto centrale di statistica sia statizzato con tutto il personale che presta servizio attualmente all'Istituto stesso. Io non vorrei che la porta del censimento fosse quella attraverso la quale — la legge Canaletti adiuvando — queste persone si inserissero poi nel personale dello Stato.

Non appena il testo della Camera diventerà legge dello Stato, il Governo farà tutto quello che è in suo potere perchè questo personale di cui ho parlato si metta a disposizione dell'Istituto. Se non lo ha fatto ancora è perchè la legge era *in itinere* e perchè per un certo

tempo l'Istituto di statistica, come ho già detto, non ha avuto molta voglia di accogliere il personale statale.

TOMÈ, *relatore*. In relazione alle esigenze prospettate dall'Istituto centrale di statistica per un certo numero di personale tecnico, esigenze alle quali l'onorevole Sottosegretario non si è mostrato indifferente, propongo allora di mantenere il testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati aggiungendo il seguente comma:

« Per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche, ed in particolare per il servizio meccanografico, l'Istituto centrale di statistica potrà assumere personale avventizio diurnista, con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Istituto, e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Tale personale non potrà eccedere le 150 unità ».

Propongo di reinserire l'articolo 4, che diverrebbe articolo 5, nella seguente formulazione:

« La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al 1° comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è elevata da 2720 milioni a 3.000 milioni di lire.

« Alla maggiore spesa di 280 milioni di lire sarà provveduto con parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-1952 ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto allora ai voti il nuovo testo dell'articolo 3 quale risulta dalle modifiche apportate dalla Camera e dall'emendamento testè proposto dal relatore. Ne do lettura:

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da

distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati e in particolare:

a) dell'opera di personale insegnante di ruolo da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro del tesoro e col Ministro della pubblica istruzione;

b) dell'opera di personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro del tesoro e col Ministro dell'agricoltura e foreste;

c) dell'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive Amministrazioni, chiedano di essere temporaneamente distaccati presso l'Istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro del lavoro;

d) dell'opera di personale dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio, nelle ore pomeridiane e senza pregiudizio della normale attività per i servizi di istituto della propria Amministrazione, chiedono di rendere prestazione straordinaria, giornaliera, fino a 100 ore al mese, in ragione di 4 ore giornaliere.

Al personale di cui alle lettere c) e d) si ricorrerà soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalla lettere precedenti.

Per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche ed in particolare per il servizio meccanografico, l'Istituto centrale di statistica potrà assumere personale avventizio diurnista, con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Istituto, e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Tale personale non potrà eccedere le 150 unità.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Al personale comandato presso l'Istituto centrale di statistica, ai sensi della presente legge, sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento organico, al compenso per lavoro straordinario ed ai premi eccezionali, previsti dalle norme in vigore, una indennità di comando, graduata secondo i gradi del personale, da determinarsi con decreto del Presidente, del Consiglio di concerto col Ministro del tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo proposto dal relatore, che ripristina con una nuova formula lo articolo 4 del testo precedentemente approvato dal Senato e che diviene articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è elevata da 2.720 milioni a 3.000 milioni di lire.

Alla maggiore spesa di 280 milioni sarà provveduto con parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1951-52.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio** »
(N. 2444) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già

titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame, recante disposizioni a favore dei profughi della Venezia Giulia, è veramente di grande giustizia.

Come voi sapete, tra questi profughi c'è ne sono anche di quelli che erano titolari di appalti di magazzini di vendita di sale e tabacchi, o titolari di tabaccherie. Con questo provvedimento si dà la possibilità ai primi di avere, a trattativa privata, appalti nel territorio della Repubblica, riconoscendosi in sostanza il loro diritto, perchè dove risiedevano avrebbero potuto concorrere al rinnovo degli appalti; ai secondi si dà la possibilità di ottenere nuove tabaccherie da istituire, senza bisogno di sottoporsi ad un concorso.

Io penso che questo sia veramente un provvedimento di giustizia a favore di chi ha lasciato il proprio territorio per rifugiarsi in Italia. Lo propongo pertanto alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Se nessun'altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura :

Art. 1.

I profughi della Venezia Giulia, ex appaltatori di magazzini di vendita di generi di monopolio ubicati in territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, i quali siano stati incaricati della reggenza provvisoria di altro magazzino di vendita in territorio nazionale, possono conseguire l'appalto definitivo, a trattativa privata, del magazzino che gestiscono alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 48 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

(È approvato).

Art. 2.

I profughi della Venezia Giulia, che alla data del 1° maggio 1945 erano titolari o gerenti provvisori con titolo al conferimento diretto, di rivendite di generi di monopolio ubicate nel territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, e che propongano l'istituzione di ri-

vendite ordinarie nel territorio nazionale, possono ottenerne la reggenza provvisoria a titolo di esperimento, prescindendo dal concorso previsto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sempre quando si verifichino le condizioni per l'istituzione di cui all'articolo 81 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tale disposizione avrà efficacia fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia » (N. 2412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Si tratta dell'aumento di 1 miliardo della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Il provvedimento merita senz'altro la nostra approvazione.

È necessario, però, modificare il secondo comma dell'articolo 1, facendo riferimento al « secondo » anzichè al « primo » provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 con la modificazione proposta dal relatore :

Art. 1.

La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'arti-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

130ª RIUNIONE (10 luglio 1952)

colo 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, è aumentata di lire 1.000.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di

bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 9,55.